



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	3
Articolo 4 – Trattamento accessorio	3
Articolo 5 – Entrata in vigore	3

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate tributarie.

2. Come previsto dal successivo articolo 1, comma 1091-bis della Legge 145/2018, per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo IMU/TARI

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante IMU/TARI.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate rimosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento e/o contraddittorio preventivo IMU e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento e/o contraddittorio preventivo IMU e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

c) il 5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti;

d) il 5% degli incassi IMU pervenuti dal cosiddetto ravvedimento operoso, innescato a seguito della notifica di un primo atto di accertamento, in analogia a quanto avviene per gli incentivi relativi alle attività di compliance e destinati ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente.

La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni risultanti dalla banca dati del Servizio Tributi e Informatizzazione.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi e Informatizzazione, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi ed Informatizzazione, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. L'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione del personale è comunque subordinato al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo la disciplina regolamentare dell'Ente in materia.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi e Informatizzazione e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

La ripartizione dell'incentivo è stabilita dal Responsabile del Servizio Tributi e Informatizzazione, sulla base delle seguenti percentuali indicative, eventualmente derogabili previa adeguata motivazione:

- a. Funzionario responsabile del tributo = 30%; +30% se addetto anche all'operatività delle attività di accertamento tributario;
- b. restante personale addetto alle attività di accertamento e/o notifica atti = 20% (ovvero 50% se a. = 30%);
- c. personale Servizio Finanziario 10%;
- d. eventuali altri Servizi coinvolti 10%;

TOTALE 100%.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.